

**Allegato "B" al n. 26238/12687 di repertorio**

**STATUTO  
della Fondazione  
"ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER IL TURISMO E LE ATTIVITA'  
CULTURALI INNOVAPROFESSIONI"**

**Art. 1 - Costituzione**

E' costituita una Fondazione denominata "**ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER IL TURISMO E LE ATTIVITA' CULTURALI INNOVAPROFESSIONI**" in forma abbreviata "**Fondazione ITS InnovaProfessioni**", con sede in Milano, viale Murillo n. 17, presso la fondazione C.A.P.A.C. - "POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO".

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'U.E..

**Art. 2 - Finalità**

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue le finalità di:

- promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica ed in particolare dell'organizzazione, della gestione e dell'innovazione tecnologica nel settore delle attività alberghiere, ricettive e turistiche;
- sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro dei servizi turistici, ricettivi e alberghieri, anche mediante l'erogazione di corsi di formazione professionale post-diploma.;
- svolgere corsi nell'area tecnologica del Turismo e delle Attività Culturali e in altre aree tecnologiche, con riferimento alle esigenze delle filiere produttive di riferimento, secondo l'articolazione in aree tecnologiche previste dalla normativa sul sistema ITS del MIUR.

La sede operativa principale delle attività formative e didattiche è presso la fondazione "CENTRO DI ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ADDETTI AL COMMERCIO - (C.A.P.A.C.)" di Milano e i membri, Fondatori e Partecipanti, potranno proporre attività e strutture dove attuare tali attività nel rispetto della normativa in materia e previa autorizzazione della Giunta Esecutiva; i formatori potranno essere reclutati con specifici bandi, sempre nel rispetto delle normative di riferimento.

La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato; le certificazioni finali saranno rilasciate dall'istituzione di riferimento "ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO ARTEMISIA GENTILESCHI" di Milano;
- sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali del settore di riferimento sopra indicato;
- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle imprese;
- diffondere la cultura turistica, ricettiva e alberghiera e promuovere l'orientamento

dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;

- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

### **Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse**

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione, oltre alle attività formative e didattiche, potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività:

- condurre attività di studio, ricerca, progettazione e innovazione, consulenza, informazione e formazione nel settore indicato nel precedente art. 2;
- condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, conferenze, eventi;
- stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;
- costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione;
- svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

### **Art. 4 - Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

### **Art. 5 - Fondo di gestione**

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

- ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

### **Art. 6 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di novembre il Consiglio di indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo, il conto consuntivo di quello decorso.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale

della Fondazione, o da membri del Consiglio di indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **Art. 7 - Membri della Fondazione**

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

##### **- Fondatori**

Sono Fondatori i sotto elencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione:

- \* **ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO ARTEMISIA GENTILESCHI** (istituto di istruzione secondaria superiore, statale, che in relazione all'art. 13 della Legge n. 40/2007 appartiene all'ordine tecnico o professionale, ubicato nella provincia sede della fondazione);
- \* **CENTRO DI ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ADDETTI AL COMMERCIO - (C.A.P.A.C.)**, denominata anche "POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO" (struttura formativa accreditata dalla Regione per l'alta formazione ubicata nella provincia sede della fondazione);
- \* **GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** (impresa del settore produttivo cui si riferisce l'istituto tecnico superiore);
- \* **CONSORZIO ITALBIOTEC** (organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica);
- \* **CITTA' METROPOLITANA DI MILANO** (Ente locale) già Provincia di Milano;
- \* **CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI**;
- \* **ENAIP LOMBARDIA**;
- \* **CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTEDILEGNO-TONALE**;
- \* **INCOMING PARTNERS S.R.L.**;
- \* **MANPOWER S.R.L.**;
- \* **ENTE BILATERALE DEL TURISMO o più brevemente E.B.T**;
- \* **ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA**;
- \* **I.P.S.S.C.T.S. GAETANO PESSINA**;
- \* **SCUOLA SUPERIORE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO, DEI SERVIZI E DELLE PROFESSIONI**;
- \* **CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - LOMBARDIA**, in forma abbreviata "C.I.O.F.S. - F.P. LOMBARDIA";
- \* **IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE**;
- \* **CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - Azienda Speciale della Provincia di Sondrio**;
- \* **UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE**;
- \* **AGENZIA PROVINCIALE PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE – A.P.A.F.**;
- \* **ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "EZIO VANONI"**
- \* **ETASS S.R.L.**;
- \* **IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI ENRICO MATTEI**.

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal

Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto.

#### **- Partecipanti**

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione anche alternativamente con:

- 1) conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di indirizzo;
- 2) l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e/o servizi;
- 3) attività professionali (in particolare attività formative e/o didattiche) di particolare rilievo.

Il Consiglio di indirizzo potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

#### **Art. 8 – Esclusione e recesso**

Il Consiglio di indirizzo decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

#### **Art. 9 - Organi della Fondazione**

Gli organi della Fondazione sono:

- \* il Consiglio di indirizzo;
- \* la Giunta esecutiva;
- \* il Presidente;
- \* il Comitato tecnico-scientifico;
- \* l'Assemblea di partecipazione;
- \* il Revisore dei conti.

#### **Art. 10 - Consiglio di indirizzo**

Il Consiglio di indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti fondatori ed altri rappresentanti eletti dall'Assemblea di Partecipazione, fermo restando che il numero di questi ultimi non può superare un terzo dei soci fondatori.

La qualità di membro del Consiglio di indirizzo è compatibile con quella di membro della Giunta esecutiva.

Il Consiglio, in particolare:

- stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata

- triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto;
- stabilisce i criteri ed i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi dell'articolo 7;
  - nomina due componenti della Giunta esecutiva;
  - nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico;
  - nomina il Revisore dei conti;
  - approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta esecutiva;
  - approva il regolamento della Fondazione, predisposto dalla Giunta esecutiva;
  - delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
  - svolge le ulteriori funzioni statutarie.

A maggioranza assoluta, delibera:

- la nomina del Presidente della Fondazione;
- l'attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi dell'articolo 7;
- eventuali modifiche del presente Statuto;
- lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Ciascun Fondatore ha diritto a nominare un proprio rappresentante in seno al Consiglio di indirizzo.

I membri del consiglio di indirizzo restano in carica, fino a sostituzione, nei casi consentiti dalla legge, da parte dell'Ente che ha proceduto alla loro nomina, o dimissioni o per il periodo determinato al momento della nomina e sono rieleggibili. Ad ogni sua rinnovazione il Consiglio elegge tra i suoi membri un presidente.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio d'indirizzo, il sostituto è nominato dal relativo Ente che ha il diritto di nomina e resterà in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

I Membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a mancare la maggioranza dei Membri l'intero Consiglio di indirizzo si considera decaduto con effetto dalla ricostituzione del nuovo Consiglio.

Il Consiglio di indirizzo si raduna in forma collegiale sia presso la sede della Fondazione, sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da 1/3 dei componenti o da 1/3 dei fondatori.

La convocazione del Consiglio di indirizzo è fatta dal Presidente con raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da trasmettere, almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza a ciascun Membro ed al Revisore dei conti.

Le riunioni del Consiglio di indirizzo sono validamente costituite anche in mancanza di formale convocazione qualora siano presenti tutti i componenti e il Revisore dei Conti.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi Membri in carica.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti fatta eccezione per le maggioranze specifiche e più elevate previste nel presente articolo.

Il Consiglio di indirizzo può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Membro che presiede la riunione e il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o di riunione consiliare con intervenuti dislocati in più luoghi, dal Membro designato dai partecipanti.

### **Art. 11 – Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Resta in carica per un triennio, ovvero per la minore durata in carica del Consiglio di indirizzo, ed è rieleggibile.

Presiede il Consiglio di indirizzo, la Giunta esecutiva e l'Assemblea dei Partecipanti.

Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

Il Presidente può nominare procuratori, previa deliberazione della Giunta Esecutiva.

### **Art. 12 - Giunta esecutiva**

La Giunta esecutiva è composta da cinque membri di cui due scelti dal Consiglio di indirizzo e uno scelto dall'Assemblea di Partecipazione. Il dirigente scolastico pro tempore dell'istituto tecnico o professionale che ha promosso la costituzione dell'istituto tecnico superiore quale socio fondatore e un rappresentante dell'ente locale socio fondatore fanno parte di diritto della Giunta esecutiva.

I membri della Giunta esecutiva, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio di indirizzo, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

La Giunta esecutiva provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di indirizzo e predispone, anche sulla base di proposte provenienti dal Comitato Tecnico-Scientifico e/o dai singoli membri della Fondazione, il Documento annuale di indirizzo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di indirizzo.

La Giunta esecutiva provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

Provvede a predisporre lo schema di regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

Autorizza il Presidente al rilascio di procure.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Membri della Giunta, essi sono sostituiti dall'Ente a cui spetta di diritto la loro nomina secondo le norme che precedono. Di detta nomina prende atto il Consiglio di indirizzo e la Giunta stessa.

I Membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

La Giunta si raduna in forma collegiale sia presso la sede della Fondazione, sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da 1/3 dei suoi componenti.

La convocazione della Giunta è fatta dal Presidente con raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica, o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, da trasmettere, almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza a ciascun Membro ed al Revisore dei conti.

Le riunioni della Giunta sono validamente costituite anche in mancanza di formale convocazione qualora siano presenti tutti i componenti e il Revisore dei Conti.

Le riunioni della Giunta sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi Membri in carica.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le riunioni della Giunta possono svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale

alla trattazione degli argomenti affrontati. La Giunta si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Membro che presiede la riunione e il soggetto verbalizzante.

La Giunta è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o di riunione consiliare con intervenuti dislocati in più luoghi, dal Membro designato dai partecipanti.

#### **Art. 13 - Comitato tecnico-scientifico**

Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo interno della Fondazione, che formula proposte e pareri al Consiglio di indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.

I suoi componenti sono nominati dal Consiglio di indirizzo nel numero massimo stabilito dallo stesso Consiglio di indirizzo tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio.

L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico dalla Giunta Esecutiva.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

#### **Art. 14 - Assemblea di partecipazione**

È costituita dai Fondatori e dai Partecipanti.

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo.

Elegge nel suo seno i membri del Consiglio di indirizzo rappresentanti dei Partecipanti ai sensi dell'articolo 10 e un membro della Giunta esecutiva ai sensi dell'articolo 12.

E' presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l'anno.

#### **Art. 15 - Revisore dei conti**

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di indirizzo.

Resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato. Può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa.

E' organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva.

#### **Art. 16 - Controllo sull'amministrazione della fondazione**

Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.

L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 25 del codice civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.

Qualora le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di indirizzo o della Giunta esecutiva sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del codice civile per assicurare il funzionamento dell'ente.

L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, può essere valutata ai fini dell'adozione del

provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'articolo 25 del codice civile.

**Art. 17 - Scioglimento della Fondazione**

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, i beni immobili rimangono ai soci fondatori sulla base dei rispettivi conferimenti iniziali, mentre quelli mobili vanno destinati secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio di indirizzo.

I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.

La verifica degli elementi che giustificano la richiesta di scioglimento è rimessa alla insindacabile valutazione di un collegio arbitrale.

**Art. 18 - Clausola arbitrale**

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.

In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

**Art. 19 - Norma transitoria (prima nomina organi collegiali)**

La prima nomina degli organi statutari è effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.

**Art. 20 - Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 ss. codice civile e le altre norme vigenti.

F.to: Monica De Paoli



Certifico io sottoscritta, **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (*dotata di certificato di validità fino al 7 settembre 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority*), che la presente copia (*rilasciata in bollo assolto in modo virtuale - n. 3 marche da euro 16,00*), contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 26 ventisei gennaio 2021 duemilaventuno.



Firmato digitalmente da  
MONICA DE PAOLI  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
MILANO:80052030154